



Sede Legale
Via Correggio Allegri, 59 - 20527 Monza (MB)

Sito internet: www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Osservazioni tecniche al DDL N. 735 e ai DDL collegati nn. 45, 118 e 768

1. Premessa: la legge vigente e l'attuale prassi giudiziale.

È pacifico che i 4 DDL oggi all'esame della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica italiana si prefiggono di garantire l'effettività del diritto dei figli alla bigenitorialità, sopperendo alle carenze applicative dei principi introdotti nel nostro ordinamento dalla L. 54/2006, nonché alla carenza di omogeneità di trattamento giudiziario dei casi di separazione e di divorzio con figli (sia sul territorio nazionale sia nel contesto della medesima circoscrizione giudiziaria).

È parimenti sotto l'occhio di tutti che, nei fatti, in caso di crisi di una coppia con figli e a seguito di un procedimento di separazione giudiziale o di divorzio non su domanda congiunta, la relazione affettiva tra la prole e una delle figure genitoriali (per solito, il padre) viene compromessa e circoscritta dalla prassi giudiziale a un mero rapporto "di visita" (nei casi migliori, una frequentazione fatta di qualche ora infrasettimanale e di un week end alterno, più un parziale recupero di due settimane/un mese durante il periodo estivo).

Al danno subito dalla prole derivante dalla perdita di una delle due figure genitoriali (per solito, il padre) si aggiungono poi ulteriori danni a carico del genitore che la prassi giudiziale degrada a genitore "non preferenziale" (di solito, ribadiamo, il padre), che sono i seguenti: (i) la perdita della casa coniugale, che viene assegnata al genitore preferenziale



Sede Legale
Via Correggio Allegri, 59 - 20527 Monza (MB)

Sito internet: www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

(per solito, la madre), anche se la casa sia di proprietà esclusiva o di comproprietà dell'altro genitore, senza che i giudici dei vari tribunali territoriali di merito la considerino – come la considera la giurisprudenza della Cassazione – voce del mantenimento del coniuge (o ex coniuge) e dei figli; (ii) nuovi costi da affrontare (corrispondenti quantomeno al canone di locazione di una nuova casa); (iii) la necessità di versare un assegno di mantenimento sia in favore del genitore assegnatario della casa (chiamato dalla giurisprudenza “collocatario”) sia in favore dei figli, assegno che in molti casi viene quantificato secondo misteriosi e insindacabili criteri, la cui adozione comporta spesso l'impossibilità di adempiere gli obblighi di mantenimento, considerato che i giudici non rispettano neppure i limiti inderogabili di pignorabilità degli stipendi previsti dalla legge (che come noto detta, come limite massimo, il limite di 1/5 ovvero, nei soli casi di crediti alimentari, di 1/2 dello stipendio); (iv) la emarginazione sociale, causata dallo stato di povertà in cui versa il genitore non collocatario, indotta dalle modalità di gestione giudiziale dei procedimenti di separazione e di divorzio.

2. Le diverse esigenze in gioco, di cui i ddl si fanno in tutto o in parte portatori.

Data la situazione normativa e giurisprudenziale sopra sinteticamente descritta, queste sono le improrogabili e indifferibili esigenze: (a) stabilire tempi di frequentazione genitore/figlio paritari o almeno paritetici (non meno del 35% in ragione di mese o, quantomeno, di anno) e istituire il doppio domicilio o la doppia residenza anagrafica del minore; (b) prevedere una forma diretta di mantenimento della prole (cioè senza il pagamento per il tramite di un assegno di una somma da un genitore ad un altro, la cui



Sede Legale
Via Correggio Allegri, 59 - 20527 Monza (MB)

Sito internet: www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

destinazione al soddisfacimento delle esigenze della prole, non è, peraltro, affatto garantita, posto che nessun rendiconto è previsto); (c) assoggettare il regime della casa familiare alle regole della proprietà ovvero garantire al coniuge che non può più vivere insieme ai figli una partecipazione dell'altro alle spese corrispondenti al nuovo canone locatizio; (d) contemplare strumenti alternativi alla giurisdizione che possano prevenire, elidere o quantomeno attenuare il conflitto genitoriale (che è fonte di pregiudizio sia per i genitori sia, soprattutto, per i figli); (e) prevenire e reprimere l'inquietante fenomeno della alienazione genitoriale, soprattutto nei casi in cui uno dei genitori frappone ostacoli alla libera frequentazione della prole da parte dell'altro genitore, posto che tale fenomeno è causa di gravissimi pregiudizi a carico della prole, e quindi è un problema di salute pubblica; (f) porre fine a tristi vicende rappresentate da episodi di vera e propria "macelleria sociale" (ad es. figli sottratti alla famiglia di origine o a uno dei genitori e affidati ad enti terzi senza alcuna ragione o quando l'unica ragione ravvisata sia la conflittualità giudiziale).

3. Le proposte di modificazione del testo dei ddl.

Ferme le premesse svolte, riteniamo che lo spirito, le finalità e i contenuti essenziali dei ddl presentati al Senato in materia di affidamento condiviso siano meritevoli di essere da noi sostenuti e portati avanti nei lavori parlamentari.

Tuttavia, allo scopo di offrire un contributo in termini di miglioramento e maggiore rispondenza alle finalità e alle esigenze suddette, segnaliamo qui di seguito le opportune modificazioni da apportare ai ddl in questione, e segnatamente al ddl 735, il cui testo



Sede Legale
Via Correggio Allegri, 59 - 20527 Monza (MB)

Sito internet: www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

appare il più completo ed esaustivo (laddove gli altri si propongono di disciplinare singoli aspetti o singoli istituti), con la illustrazione delle relative ragioni:

- 1) eliminare dal novero dei soggetti che possono assumere il ruolo di coordinatore genitoriale la categoria degli assistenti sociali (v. art. 5 ddl 735), in quanto il coordinatore genitoriale serve proprio ad evitare che entrino nel delicato campo delle relazioni familiari soggetti, quali gli assistenti sociali, che si sono dimostrati col tempo irrispettosi dei diritti dei minori e delle relazioni familiari, e che hanno alimentato il processo di distruzione della famiglia, allontanando ingiustificatamente i figli da uno dei genitori, se non, in alcuni casi, da entrambi;
- 2) eliminare, quale causa di esclusione dell'affidamento condiviso, la inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore (v. art. 11 ddl 735), in quanto dopo la vicenda separativa può avvenire (e anzi spesso avviene) che uno dei genitori si trovi a godere di un alloggio più piccolo (ad es. un monocale o un bilocale), circostanza che non dovrebbe incidere di per sé, in senso peggiorativo, sui tempi di frequentazione della prole o sul coinvolgimento del genitore nelle scelte educative del minore;
- 3) sostituire l'espressione "indisponibilità di un genitore", integrante una causa di esclusione dell'affidamento condiviso (v. art. 11 ddl 735), con l'espressione "indisponibilità manifestata da un genitore ad assolvere compiti di cura, educazione ed istruzione del minore per ragioni serie e comprovate", in quanto altrimenti si dilaterrebbe a dismisura la discrezionalità del giudice, che potrebbe (la prassi giudiziale registrata è purtroppo lungi dall'essere virtuosa) ravvisare una



Sede Legale
Via Correggio Allegri, 59 - 20527 Monza (MB)

Sito internet: www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

- ragione di indisponibilità in circostanze poco o punto significative ai fini della relazione genitore/figlio (ad es: un'attività lavorative di uno dei genitori che preveda turni di notte, l'esigenza di accompagnamento dei bimbi a scuola, o da scuola a casa, da parte dei nonni, etc.);
- 4) eliminare ogni riferimento alla nozione di “spesa straordinaria” (v. art. 11 ddl 735), in quanto tale nozione risulta concettualmente incompatibile con il regime (ordinario) di mantenimento in forma diretta;
 - 5) specificare, come limite legale all'eventuale somma portata da un assegno di mantenimento (misura economica del tutto marginale, eccezionale e provvisoria), il limite inderogabile della metà, e quindi riformulare l'art. 11, comma 8, ddl 735 nei termini seguenti: “Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, *la cui misura non potrà in ogni caso superare, ove l'assegno abbia natura alimentare, il limite della metà, previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 898/70*”, in quanto non sarebbe costituzionalmente giustificata una disparità di trattamento fra il coniuge separato (riducibile in schiavitù, perché privato dell'intero stipendio) e il coniuge divorziato (che godrebbe di una quota residua di reddito, pari al 50%);
 - 6) riformulare l'art. 16, comma 2 ddl 735 nei termini seguenti: “L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato



Sede Legale
Via Correggio Allegri, 59 - 20527 Monza (MB)

Sito internet: www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice e nominare un esperto di loro fiducia. Sono vietate le domande *potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà* da parte del minore verso uno dei genitori”, in quanto l’ascolto del minore va presidiato da ampie garanzie di effettività, prevedendo, da un lato, la facoltà di nominare un esperto di parte e, dall’altro, il divieto di porre il minore nell’“imbarazzo della scelta” fra un genitore e l’altro;

- 7) riformulare l’art. 23 ddl 735 nei termini seguenti: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima e *possono giustificare una richiesta di modifica di provvedimenti già resi, anche con sentenza passata in giudicato*”, in quanto tale modifica è costituzionalmente imposta dal principio di parità di trattamento di situazioni omogenee, dalla qualificazione del nuovo assetto normativo come significativo fatto sopravvenuto, nonché dal carattere del giudicato in materia giusfamiliare, che per sua natura è retto dalla clausola *rebus sic stantibus*.

Teniamo, infine, a sottolineare che l’approvazione dei ddl in questione ha carattere di assoluta urgenza, in quanto ci sono genitori (per lo più, padri) che – senza aver commesso alcun reato o altro fatto illecito – non possono vedere i loro figli (in alcuni casi, ciò viene loro precluso da anni), o sono ridotti in schiavitù giudiziaria (non percependo alcun reddito, interamente devoluto all’altro genitore, che per soprammercato lo impiega per finalità diverse da quelle connesse alle esigenze dei figli), oppure vorrebbero semplicemente avere le stesse *chance* date all’altro genitore, e cioè “vivere” la genitorialità,



Sede Legale
Via Correggio Allegri, 59 - 20527 Monza (MB)

Sito internet: www.papaseparatilombardia.org

Associazione per la tutela dei Minori nella separazione

prestando cura, assistenza morale e materiale e in generale partecipando attivamente alla formazione e all'educazione dei figli, senza che a tale formazione ed educazione contribuisca soltanto l'altro genitore.

In sintesi, genitori si è diventati in due, e in due si deve rimanere anche dopo una vicenda separativa.

Occorre, quindi, chiudere al più presto e per sempre il triste capitolo degli "orfani di genitori vivi", che stride con la natura, con la logica e con i principi basilare della civiltà giuridica.

Cordiali Saluti

Presidente

Domenico Fumagalli